

*Traduzione dall' Originale Francese del
Trattato conchiuso tra Sua Maestà
Cristianissima, e la Serenissima Re-
pubblica di Genova sopra la Corsica
sottoscritto a Versaglies li 15 Giugno
1768.*

L' Interesse, e l' Amicizia ;
che il Re ha costante-
mente mostrato dal prin-
cipio del suo Regno alla
Serenissima Repubblica di Geno-
va, sono stati li motivi, che han-
no impegnata la Maestà Sua a
conchiudere colla medesima differ-
renti Trattati negli anni 1755,
1756, e 1764 per man-
tenerla in possessione pacifica del-
la sua Sovranità dell' Isola di Cor-
fica, che tanto essenzialmente ad
essa importava di conservarsi. Ma
la Ser. Repubblica avendo fatto
osservare al Re, che i mezzi da
essa finora impiegati per arrivare
ad un oggetto tanto salutevole,
per mala sua sorte sono stati in-
sufficienti, e che, se alla spira-
zione del Trattato 1764, il ter-
mine del quale è fissato al mese
d' Agosto prossimo, S. M. stima-
va a proposito di ritirare le sue
Truppe dalle Piazze di Corsica,
li Tumulti, le Dissenzioni, e lo-
ro effetti farebbero stati più sen-
sibili di prima in quell' Isola. Il
Re penetrato, e mosso dalla ve-
rità delle Rappresentazioni del Se-
ren. Governo di Genova, e più

che mai animato di contribuire
alli vantaggi, ed alla Tranquilli-
tà della Repubblica sua antica
Alliata ; ha concertato con essa
un nuovo piano relativo alla Cor-
fica, per il quale le due Potenze
Contrattanti si propongono di ri-
stabilire col tempo l' ordine in
quell' Isola, affinché la Repubbli-
ca non possa soffrire alcun danno
dalli Tumulti, che vi sono stati,
o potrebbero esservi in appresso ;
e nel medesimo tempo la Nazione
Corsa acquisti li vantaggi del-
lo ristabilimento della pace nell'
interiore del suo Paese.

In conseguenza di ciò il Re, e
la Ser. Repubblica hanno nomi-
nato, e munito delle loro rispet-
tive Plenipotenze, S. M. l' Illu-
striss. ed Eccellentiss. Sig. Stefano
Francesco de Choisevil Duca di
Choisevil d'Amboise, Pari di Fran-
cia, Cavaliere degli Ordini del
Re, e di quello del Tosca d' o-
ro, Colonnello Generale de' Sviz-
zeri, e Griscioni, Tenente Gene-
rale delle Armate di S. M., Go-
vernatore, e Tenente Generale
della Provincia di Turenna, Gran
Baglì d' Haguinav, Governatore,
e Gran

e Gran Bagli del Paese di Ver-
ges, e Marcovr, Ministro, e Se-
gretario di Stato per il diparti-
mento degli Affari Stranieri, e
della Guerra, Gran Maestro, e
Sopra-Intendente Generale dei Co-
rietti, Polte, e Straordinarij di
Francia, e la Ser. Repubblica il
Nobil Uomo Augustino Paolo Da-
menico Sorba suo Ministro Pleri-
potenziario presso il Re, li qua-
li, dopo essersi debitamente, ed
in buona forma comunicate le lo-
ro Plenipotenze, Copie delle qua-
li faranno inserite al fine del pre-
sente Trattato; sono convenuti
negli Articoli del seguente tenore.

Articolo 1.

Il Re farà occupare dalle sue
Truppe le Piazze di Bastia, San
Fiorenzo, Algajola, Ajaccio, Cal-
vi, Bonifazio, e le altre Piazze,
Forti, Torri, o Porti situati nell'
Isola di Corsica, e che sono ne-
cessarij alla sicurezza delle Truppe
di S. M. ed allo scopo, che si han-
no proposto il Re, e la Repub-
blica di Genova di togliere alli
Corfi ogni mezzo di nuocere ai
Sudditi, ed alle Possessioni della
Repubblica.

Articolo 2.

Le Piazze, e Porti occupati dal-
le Truppe del Re, saranno pos-
seduti da S. M. che vi eserciterà
tutti li diritti della Sovranità, e
le dette Piazze, e Porti, come i
detti diritti gli serviranno, come
di Pegno, o Cauzione colla Re-
pubblica per le spese, che il Re
farà obbligato di fare, tanto per
occupare, che per conservare le
dette Piazze, e Porti.

Articolo 3.

Il Re, e la Seren. Repubblica
sono convenuti che l'esercizio del-
la Sovranità ceduto al Re per
l'Articolo precedente, farà intie-
so ed assoluto, ma che frattanto,
non dovendosi considerare che co-
me un Pegno per le spese che
S. M. farà per l'interesse della
Repubblica, la detta Sovranità
nelle mani del Re, non autoriz-
zerà S. M. a disporre delle Piaz-
ze e Porti di Corsica in favore
di un Terzo, senza il consenti-
mento della Repubblica.

Articolo 4.

In conseguenza di ciò il Re si
obbliga di conservare sotto la sua
Autorità e Dominio tutte le parti
della Corsica, che saranno occu-
pate dalle sue Truppe, hno a che
la Repubblica ne domandi alla
Francia la restituzione, e doman-
dandola sia in istato di pagare le
spese, che l'attuale spedizione
delle Truppe, ed il loro mante-
nimento in Corsica potranno oc-
casione, ben-inteso, che per qual-
unque somma impiegata in Cor-
sica, dopo le stipulazioni del pri-
mo Trattato, le sole Piazze do-
vranno risponderne, e che oltre
l'occupazione Sovrana delle dette
Piazze e Porti, la Seren. Repub-
blica non contrarrà, nè potrà con-
trarre col Re nè debito, nè alcun
obbligo di compensazione.

Articolo 5.

Se nella successione dei tempi
l'Interiore dell'Isola si sottomet-
tes-

esse alla Dominazione del Re, la Repubblica acconsente fin d'ora, che l'interiore resti assoggettato a S. M. in tutto, o in parte nell'istesso modo; e colle istesse condizioni stipulate negli Articoli precedenti per rapporto alle Piazze e Porti della Corsica.

Articolo 5.

Si obbliga il Re di rimettere a mani della Repubblica al più presto che sarà possibile, ed al più tardi nel 1771 l'Isola di Capraja, attualmente in possesso dei Corsi.

Articolo 7.

Dopo che le Piazze e Porti saranno a sua disposizione, si obbliga il Re di fare tutto ciò che può per far cessare le ostilità dei Corsi contro la Repubblica. Ma come egli è impossibile di convenire avanti tempo sugli effetti di questa obbligazione, il Re promette alla Repubblica, che dal momento che le sue Truppe saranno in Corsica, S. M. tratterà con tutto il rigore del diritto della Guerra ogni Corso che nuocerà ai Sudditi della Repubblica tanto in mare, che per terra. La Repubblica per tanto suo si obbliga di far cessare le ostilità contro dei Corsi, allorchando ne sarà ricercata dal Re.

Articolo 8.

E' stato convenuto fra le due Potenze Contrattanti, che li bastimenti Barbareschi non saranno ammessi nei Porti, Rade, e Spiagge occupate dalle Truppe del Re in Corsica, che nei casi di necessità e di naufragio conforme alle leggi dell'Umanità.

Articolo 9.

Li Nazionali Genovesi, e gli Individui Corsi saranno ristabiliti, e reintegrati nel possesso dei loro beni, che loro fossero stati confiscati, occupati, o detenuti a qualunque Titolo relativo ai passati Tumulti, per quanto sarà o potrà essere a disposizione del Re, facendo in modo S. M. che questo, non meno che per la libertà degli Individui di quelli dell'una o l'altra parte i quali l'avessero perduta per motivo degli stessi tumulti, sia posto in esecuzione a tempo convenevole.

Articolo 10.

Tutte le Concessioni particolari, Esenzioni, Franchigio, delle quali godeano in Terraferma alcuni Popoli, o Abitanti dell'Isola saranno aboliti, e S. M. prenderà in considerazione le indennizzazioni che potrà accordare, specialmente agli abitanti di San Bonifacio, di Calvi, e San Fiorenzo.

Articolo 11.

Sua Maestà si obbliga di stabilire un metodo sicuro, e regolare per impedire la fraude ed i Contrabandi, che i Bastimenti Corsi col Paviglione del Re potrebbero fare nei Porti, Golfi, Seni, e Spiagge della Ser. Repubblica in Terraferma.

Articolo 12.

Si farà un Inventario dell'Artiglieria Genovese, e Munizioni da Guerra, che si ritroveranno di speranza alla Repubblica nelle Piazze di Corsica, e sei mesi dopo che

ne farà entrato in possesso, il Re pagherà la somma alla quale ascenderà l'estimo di quei tali generi che ei vorrà ritenere per le. Tutti gli Effetti, le Artiglierie, e Munizioni che il Re non prenderà, a spese di S. M. saranno mandati a Genova; Si farà ancora un Inventario dei Protocolli degli atti Civili, e Criminali, affinchè ne possa constare in vista del convenuto nell' Articolo 4.

Articolo 13.

Il Re si impegna di garantire autenticamente, ed in perpetuo li Stati che la Seren. Repubblica possiede in Terraferma a qualunque Titolo; e per qualunque Causa potessero essere attaccati o inquietati; e S. M. s' impegna dell' istessa Garanzia per l' Isola di Capri, quando sarà restituita alla Repubblica, conforme all' artic. 6 del presente Trattato.

Articolo 14.

La Giustizia e Polizia generale e particolare, e la Giustizia dell' Ammiragliato saranno esercitate a nome del Re, e dagli Officiali di S. M. nelle Piazze, Porti, Terre, e Paesi, che saranno occupati dalle sue Truppe in Corsica a titolo

di Pegno e Cauzione, come è stato convenuto nell' art. 2 del presente Trattato.

Articolo 15.

Sua Maestà stabilirà in Corsica in tutto il tempo che le Piazze, Porti, e Terre dell' Isola si troveranno sotto il suo Dominio li Diritti di Gabelle, di Ajuti, ed in generale tutti li diritti delle sue Ferme Generali, come altresì quelle imposizioni che giudicherà convenevoli, ed il prodotto dei detti Diritti, ed Imposizioni, di cui si terrà esatto registro; sarà defalcato dalla somma che la Repubblica sarà obbligata di rimborzare al Re, quando Essa vorrà rientrare al Possesso della Corsica.

Articolo 16.

Le Copie autentiche del presente Trattato, spedite in buona forma, saranno Cambiate nello spazio di un mese, o al più presto che si può, contando dal giorno della sottoscrizione del presente Trattato.

In fede di che Noi Ministri Plenipotenziarj ec. abbiamo firmato ec.

Fatto a Versaglies li 15 Giugno 1768.

Il Duca di Choiseul. — Augustino Paolo Domenico Serbo.

IN CORTE, MDCCLXIX.

Per Sebastiano Francesco Batini Impressore Camerale.